

34

NOI 4

1994.

SENTENZA N.
REG. GEN. N. 14613/93
REG. DEP. N.

N°	35	CRON.
10 GEN. 1994		
N°	35	REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 1^a CIVILE

in persona dei magistrati:

dott. Giuseppe	PATRONE	- presidente	
"	Aurelio	CAPPABIANCA	- giudice
"	Domenico	BONARETTI	- giudice rel.

ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato, promosso con ricorso ex artt. 17 ss. legge 18.2.89 n. 56

D A

dr. Guido CONTESSA, elettivamente domiciliato in Milano, via Anfossi, 2, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Guzzini, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

C O N T R O

CONSIGLIO dell'ORDINE degli PSICOLOGI per la REGIONE LOMBARDIA, in persona del presidente, dr.

Guzzini

1 x 11

- 8 APR. 1994 1 x 4000

l.b.



Mario Rossini

RESISTENTE

e con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero

INTERVENUTO

OGGETTO: ricorso in materia elettorale.

CONCLUSIONI

Per il RICORRENTE:

previa declaratoria di illegittimità dell'elezione
del Consiglio dell'Ordine Lombardo degli Psicologi
tenutasi in Milano il 20.6.93, annullare il
provvedimento di proclamazione degli eletti,
disponendo la rinnovazione della consultazione
elettorale.

Per il RESISTENTE:

Rigettarsi il ricorso.

Per il PM:

rigettarsi la domanda, non appalesandosi nelle
modalità di consegna delle schede di voto
violazione dell'art. 20 l.cit. che non prevede
specifiche modalità di individuazione
dell'elettore ritirante la scheda ma soltanto
certe modalità di identificazione al momento del
voto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 17 ss legge 56/89 depositato in data 19.7.93, il dr. Guido CONTESSA impugnava i risultati dell'elezione del Consiglio dell'Ordine Lombardo degli Psicologi svoltasi in Milano il 20.6.93, chiedendo al Tribunale l'annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti e la rinnovazione della consultazione elettorale.

Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 20, co 10 della legge cit., introduttivo del voto per corrispondenza, sostenendo che alcuni candidati, pur non muniti di delega da parte dell'elettore per il ritiro, si erano fatti consegnare dalla commissione elettorale un elevato numero di schede per poi distribuirle ai propri sostenitori, restando così favoriti rispetto agli altri candidati che, come il ricorrente, non avevano assunto analoghe iniziative, ritenute lesive della parità di trattamento nelle operazioni di voto.

A riprova, il dr. CONTESSA allegava al ricorso un volantino-circolare intestato "AUPI, ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI" e "dr. Mario ROSSINI, segretario nazionale", in cui il predetto, "per agevolare i Colleghi che intendono avvalersi della votazione per corrispondenza, essendo possibile

procedere anche per delega al ritiro a Milano della scheda ed andando io sovente in Tribunale..", invitava i destinatari che lo desiderassero a mettersi in contatto con lo stesso Rossini -o con altri colleghi indicati- per incaricarli di ritirare la scheda e la relativa busta e per ottenerne la diretta consegna, evitando "file" e perdite di tempo per l'identificazione e il voto e precisava che, previa autentica della sottoscrizione sulla busta contenente la scheda, la busta stessa poteva essere spedita per posta o affidata ad un collega per la consegna.

All'udienza camerale fissata, compariva il dr. ROSSINI, quale presidente del consiglio dell'ordine, che, accettando la discussione del ricorso (notificato ancora al domicilio del commissario straordinario), produceva varia documentazione, sostenendo la correttezza delle procedure seguite.

Sempre all'udienza camerale, il ricorrente denunciava altresì l'irregolarità dei voti fatti pervenire al presidente del seggio con mezzi diversi da quello postale (per es., tramite altri elettori incaricati).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato.

Deve premettersi in fatto che all'udienza camerale il dr. ROSSINI ha escluso di aver ritirato schede elettorali "a mazzi", riconoscendo invece di aver inviato la circolare con l'offerta della propria disponibilità al ritiro della scheda elettorale ai soli aderenti alla propria associazione AUPI (100 in provincia di Varese) e di aver ritirato un numero di schede corrispondente a quello degli elettori che gliene avevano dato l'incarico: non tutti costoro avevano poi effettivamente votato, alcuni avevano inviato il voto per posta, altri avevano affidato a colleghi la busta da recapitare al seggio.

Ciò premesso, occorre altresì puntualizzare che il ritiro delle schede senza delega e la loro consegna con mezzi diversi da quello postale (in ciò sostanzialmente si risolvono le doglianze del ricorrente) vengono denunciati come irregolarità autonome, ossia idonee di per sé stesse ad alterare il normale corso della consultazione, e non come strumenti in concreto utilizzati per brogli (per es. per modificare il numero dei voti rispetto a quello degli aventi diritto, per

coartare in concreto la volontà degli elettori, ecc.).

Ma la legge non sembra riconoscere giuridica rilevanza alle segnalate "scorrettezze".

Dispone infatti l'art. 20, co 10 l. 56/89 che:

"E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna."

Così introdotto il voto per corrispondenza, il necessario contemperamento tra l'interesse ad agevolare l'esercizio del voto da parte dei singoli elettori (ostacolati a renderlo perché residenti in località diverse dalla sede del consiglio o del seggio o per altri motivi) e l'interesse al regolare e genuino svolgimento

delle elezioni sembra realizzato dal legislatore distinguendo la fase del ritiro della scheda da quella vera e propria del voto e approntando solo per quest'ultima particolari cautele funzionali all'accertamento dell'identità del votante e dell'integrità della busta contenente il voto.

Invero, neppure il ricorrente dubita che l'espressione "l'elettore chiede...la scheda timbrata" possa essere intesa nel senso di riconoscere una facoltà di delega al ritiro; e così, del resto, l'espressione è stata intesa nell'avviso di convocazione elettorale, ove si precisa che il ritiro della scheda e della busta è possibile "anche a mezzo di un proprio incaricato".

Orbene, se tale è il disposto legislativo, non sembra al Collegio che vi sia ragione di richiedere, per la validità di questa delega, una forma particolare, per esempio quella scritta, con la conseguenza che anche la delega orale potrà essere ammessa. Va tenuto presente al riguardo che il ROSSINI ha dichiarato in udienza, senza contestazioni sul punto, di aver ritirato le schede non "a mazzi", ma soltanto per i colleghi che l'avevano in tal senso incaricato; del resto,

ex art. 22, 1 co l. cit., le schede vengono predisposte per il voto "in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto", sicchè, in difetto di precisi elementi di prova di segno diverso, l'ipotesi di una loro incontrollata distribuzione non pare fondatamente prospettabile. E' ben vero che tale condotta potrebbe consentire irregolarità quali, per es., il ritiro di una scheda poi, per qualsiasi motivo, non consegnata all'elettore che l'aveva richiesta. Ma anche in tale ipotesi, non sarebbe comunque precluso all'elettore di attivarsi personalmente per esercitare il diritto di voto e, del resto, trattasi di ipotesi nella specie neppure prospettata dal ricorrente.

In ogni caso, resta, ineludibile, il momento essenziale del controllo attraverso il riscontro della compatibilità numerica tra le schede consegnate e quelle ricevute, nonchè tra gli aventi diritto al voto e coloro che tale diritto risultano aver effettivamente esercitato. E la regolarità di tale controllo neppure è stata contestata.

Quanto infine alla consegna della scheda a mezzo posta, la lettera della legge ("...la fa pervenire

prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata...", senz'altre specificazioni) e la sua "ratio" (come sopra già individuata nell'agevolazione del voto agli aventi diritto) non sembrano consentire che si dubiti, ove siano rispettate le ulteriori disposizioni volte ad assicurare la genuinità del voto, della liceità della consegna della busta, anche se effettuata tramite soggetti o mezzi estranei al servizio postale normalmente inteso, i cui eventuali ritardi (che possono considerarsi come evenienze probabili e che vanno calcolati anche con riguardo al periodo di apertura delle votazioni) sarebbero ben idonei ad escludere la validità del voto.

In conclusione, l'iniziativa lamentata con il presente procedimento appare abbastanza chiaramente rivolta ad agevolare il voto per una cerchia di elettori (propri sostenitori o presunti tali) e comunque a presentare "un" candidato in una luce di disponibilità ed efficienza certo non priva di suggestione.

Essa risulta quindi suscettibile di ingenerare non poche perplessità sotto il profilo dell'opportunità, per così dire, "morale"

di evitare influenze sulla neutralità che dai candidati sarebbe auspicabile, in astratto, fosse mantenuta nello svolgimento delle competizioni elettorali, ma, per le ragioni già sopra esposte, non sembra esorbitare dai limiti tracciati dal legislatore che, in concreto e alle condizioni esaminate, ha ritenuto di consentire anche l'esercizio "a domicilio" del diritto di voto.

Di qui il rigetto del ricorso.

La mancata costituzione del resistente tramite difensore esime il Collegio dalla liquidazione delle spese.

PQM

rigetta il ricorso proposto dal dr. Guido CONTESSA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 1993.

Il Giudice est.

Il Presidente

Veneranda Benacelli

